

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 923 DEL 4 LUGLIO 2025

Bando per la concessione ai Comuni del Friuli Venezia Giulia e alle associazioni aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, di contributi per l'effettuazione di campagne di ricerca consistenti in ricerche e scavi archeologici, dati in concessione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nella realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a tali ricerche e scavi, ai sensi dell'articolo 6, commi da 104 a 108, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025)

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 interventi finanziabili

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ammissibile

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

Articolo 8 cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

Articolo 14 attività istruttoria

Articolo 15 termini del procedimento

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 realizzazione degli interventi

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Articolo 19 presentazione del rendiconto

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 104 a 108, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), i procedimenti per la concessione ai Comuni del Friuli Venezia Giulia e alle associazioni aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, di contributi per l'effettuazione di campagne di ricerca consistenti in ricerche e scavi archeologici, dati in concessione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e nella realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a tali ricerche e scavi.

Articolo 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) firma digitale valida: firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
- b) spesa ammissibile: importo corrispondente alla differenza tra la somma complessiva delle spese indicate nel quadro economico rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, comma 1 e gli eventuali altri contributi ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- c) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo.

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

- 1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 100.000,00 (centomila,00) euro per l'anno 2025.
- 2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
- 3. La gestione del procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando, i Comuni del Friuli Venezia Giulia e le associazioni aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia che intendano effettuare campagne di ricerca consistenti in ricerche e scavi archeologici, dati in concessione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 42/2004 e realizzare pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a tali ricerche e scavi.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 interventi finanziabili

- 1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, gli interventi relativi a campagne di ricerca consistenti in ricerche e scavi archeologici, dati in concessione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 42/2004 alla realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a tali ricerche e scavi.
- 2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
 - a) in relazione ai quali il soggetto proponente sia già in possesso della concessione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 42/2004;
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.
- 3. Non sono finanziabili gli interventi consistenti nella sola realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a ricerche e scavi già effettuati.

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ammissibile

1. Al fine della determinazione della spesa ritenuta ammissibile a contributo rilevano solo le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute successivamente alla presentazione della domanda stessa ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo e rientranti nelle seguenti categorie:

a) compensi per lavoro autonomo o per lavoro subordinato;

b) spese per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi alle campagne di ricerca;

c) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

2. Non sono ammissibili le spese per acquisti di beni, di viaggio, vitto e alloggio, per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni normative.

3. La spesa ritenuta ammissibile viene determinata dal Servizio in misura corrispondente alla differenza tra il totale delle spese ammissibili indicate nel preventivo di spesa e gli eventuali altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni, come indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda medesima.

4. La spesa ritenuta ammissibile rileva sia ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi sino ad esaurimento delle risorse disponibili in misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro il limite massimo di 15.000,00 (quindicimila,00) euro per campagna di ricerca.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dal comma precedente, il contributo può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ritenuta ammissibile a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione degli interventi proposti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del contributo concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso, fissando un termine di dieci giorni per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del contributo.

4. Qualora entro la data del 31/12/2025, si rendano disponibili ulteriori risorse le stesse verranno utilizzate per la concessione di contributi a favore dei soggetti che hanno inviato domanda di contributo ritenuta ammissibile nel periodo di cui all'articolo 10, comma 2, a cominciare dal richiedente finanziato solo parzialmente o, in mancanza, dal primo richiedente non finanziato.

Articolo 8 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può beneficiare di contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto a quelle contemplate dal presente Bando, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli ulteriori contributi, finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per la realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi del presente Bando. La somma dei suddetti contributi, finanziamenti e sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b).

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e contiene tra l'altro:

a) descrizione sintetica dell'intervento;

b) dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;

- c) preventivo di spesa;
 - d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 21.
2. La mancata o incompleta compilazione della sezione della domanda recante le informazioni e dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) comporta la inammissibilità della domanda di contributo e l'archiviazione della stessa.
 3. Nel caso in cui la domanda di contributo non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente alla domanda stessa è altresì allegata, a pena di inammissibilità della domanda, copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della delega del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni.
 4. Alla domanda di contributo è altresì allegata copia del modello F23 o F24 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.
 5. I fac-simile della domanda, e dei documenti da allegare alla stessa sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "L.R. 13/2024 – Campagne di ricerca 2025".
2. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra le ore 08.00 del 1° agosto 2025 e le ore 16.00 del 31 ottobre 2025.
3. Ai fini dell'accertamento del rispetto termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
4. Nel caso in cui in una sola domanda di contributo vengano previste più campagne di ricerca, la domanda è inammissibile.
5. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo relative alla medesima campagna di ricerca o a più campagne di ricerca, ogni domanda presentata in data anteriore all'ultima inviata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda presentata, successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa. Qualora, per eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande, il sistema informatico regionale non consentisse la trasmissione delle domande, il termine ultimo di presentazione di cui al comma 2 sarà riaperto e prorogato sino alle ore 16.00.00 del giorno successivo a quello di risoluzione del disguido.
7. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
 - b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1
 - c) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);
 - d) relative ad interventi per i quali è chiesto un contributo superiore a 15.000,00 (quindicimila,00) euro;

- e) in cui non sia compilata o sia compilata in maniera incompleta la sezione della domanda recante le informazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c);
- f) firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della documentazione da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda di contributo ovvero dell'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda stessa;
- g) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
- h) antecedenti all'ultima domanda di contributo presentata dallo stesso soggetto;
- i) che hanno ad oggetto più campagne di ricerca;
- l) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di contributo il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco delle domande pervenute.

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.

Articolo 14 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, risultante dalla data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi illustrati nella domanda di contributo, nonché l'ammissibilità delle spese.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.

Articolo 15 termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle domande.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ritenuta ammissibile rilevante ai fini della concessione del contributo.
3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.
4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
5. Nel caso in cui, entro il 31/12/2025 si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.

6. I contributi ai soggetti pubblici sono concessi previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del contributo ovvero previa comunicazione della dichiarazione che l'intervento non costituisce un progetto di intervento.
7. I contributi concessi a favore di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 39 ter della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono erogati anticipatamente, in unica soluzione, all'atto della concessione.
8. I contributi concessi a favore di soggetti privati, ai sensi dell'articolo 39 ter della legge regionale 23/2015, sono erogati anticipatamente per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare; la quota residua del contributo viene erogata all'esito dell'approvazione del rendiconto.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 Realizzazione degli interventi

1. Gli interventi non devono essere iniziati prima della presentazione della domanda.
2. Il beneficiario può dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. Il beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a contributo, non può apportare all'intervento descritto in sede di presentazione della domanda di contributo modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura.
4. Nel caso in cui intenda apportare modifiche all'intervento, il beneficiario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'intervento modificato.
5. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
6. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al comma 7, dalla ricezione della documentazione integrativa.
7. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'intervento deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di contributo, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo.
8. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 8 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del contributo.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, gli enti pubblici beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, gli enti privati beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
 - a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione;
 - b) copia della documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della documentazione di spesa di cui alla lettera a).
3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando non sono stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione degli interventi medesimi.
4. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente

Bando deve essere inserita l'indicazione che le spese ivi contenute sono relative a interventi assistiti, anche solo parzialmente, da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 104 della L.R. 13/2024 nonché il CUP dell'intervento, se attribuito.

5. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, indicate nel preventivo di spesa allegato alla domanda per un importo non superiore al 20 per cento di quanto originariamente indicato nel preventivo di spesa stesso; le compensazioni tra voci di spesa in percentuale superiore al 20 per cento non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa per la parte eccedente la predetta percentuale.

6. In sede di rendicontazione non sono ammissibili voci di spesa che pur avendo i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, non sono state indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

Articolo 19 presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione di cui all'articolo 18.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 3, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 23, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso e ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.

5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:

a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare dello stesso rimane invariato;

b) per la realizzazione degli interventi sono stati ottenuti ulteriori contributi, finanziamenti o sovvenzioni e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare di tale ultimo contributo è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti.

c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, il contributo è rideterminato in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi finanziamenti o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera h);

6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per i medesimi interventi, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
- c) comunicare entro 7 giorni dal loro verificarsi eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di contributo;
- d) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ovvero a quanto indicato nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
- e) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
- f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 23;
- g) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 23.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
 - c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
 - d) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 6;
 - e) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE